

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 9 del 15 gennaio 2013

Riunione del 10 gennaio 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 6 - 2012/13 – Appello di Universal Volley Modena s.s.d. a r.l. e del suo direttore generale Sig. Pierluigi Vigo avverso la decisione del Giudice della Lega Pallavolo Serie A Femminile n. 115 del 29 ottobre 2012 (ammonizione con diffida a carico del sodalizio e inibizione della possibilità di rappresentare società consorziate alla Lega per mesi tre a carico del dirigente).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi il Difensore della Lega e il Procuratore Federale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata in quanto resa oltre il termine massimo fissato ex artt. 55 n. 2 e 56 n. 1 R. Organico di Lega (gg. quindici successivi al settimo giorno di cui all'art.55 comma 2)
- letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla Lega, che - preliminarmente - ha eccepito l'inammissibilità dell'appello richiamando l'art. 57 comma 6 R. Organico di Lega in base al quale le decisioni del Giudice di Lega *“sono da considerarsi inappellabili, salvo quelle relative alle procedure di ammissione al Campionato”*
- ritenuto di dover disattendere l'eccezione in esame, visti gli artt. 24 n.4 Statuto di Lega (*“Le decisioni del Giudice di Lega dovranno essere assunte anche nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti della FIPAV”*) e 58 n. 3 Statuto FIPAV (*“I procedimenti [dinanzi gli Organi della giustizia domestica - n.d.r.] devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio”*) a sua volta non derogabile dai Regolamenti di Lega ex art. 65 n. 2 dello Statuto stesso, come peraltro ribadito dalla Corte Federale FIPAV con decisione C.U. n. 3 del 7 febbraio 2008 oltre che dalla giurisprudenza di questa Commissione (cfr. CAF C.U. n. 1 del 30.9.2010) cui la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha fatto acquiescenza
- ritenuto di dover parimenti disattendere l'argomento secondo cui - ad avviso dell'odierna appellata - il principio del doppio grado di giudizio troverebbe presidio nell'art. 23 n. 10 Statuto di Lega (*“Il Collegio [dei Revisori dei conti di Lega - n.d.r.] funge da organo di secondo grado avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di Lega che non siano di competenza della Commissione d'Appello della FIPAV”*) trattandosi con ogni evidenza di norma inconfidente, sia in ragione delle competenze specifiche (di mero tipo amministrativo e contabile) del designato Collegio giudicante sia dell'assenza di regole procedurali atte a garantirne l'attuazione, tale - peraltro - da suscitare ulteriore, obbiettiva ed insormontabile incertezza nel soggetto interessato in virtù della (opinata) inappellabilità delle decisioni del Giudice di Lega, comunque sancita dall'art. 57 comma 6 R. Organico
- ritenuto invece di dover accogliere la tesi enunciata dalla Procura Federale, stante il lasso di tempo oggettivamente trascorso tra la data del deferimento (10.7.2012) e il deposito della decisione impugnata (29.10.2012) mentre il potere di (auto)sospendere il termine ex artt. 55 n. 2 e 56 n. 1 R. Organico di Lega non è previsto dai Regolamenti e non può essere

riconosciuto al Giudice di Lega, come a qualsiasi altro Organo monocratico eventualmente deputato ad assumere decisioni inappellabili.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed annulla la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 16.01.2013